

### III SETTORE – USO ED ASSETTO DEL TERRITORIO Servizio Territorio Urbanistica e Ambiente

#### **SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PIANO URBANISTICO GENERALE (PUG) E CONSEGUENTE AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO EDILIZIO**

#### **SCHEMA DI CONTRATTO**

L'anno \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ nella sede del Comune di Scandiano, in Scandiano (RE) Corso Vallisneri n. 6, con la presente scrittura privata firmata digitalmente dalle parti a valere ad ogni effetto di legge tra le parti:

1) \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ Dirigente del III Settore del Comune di Scandiano (CF/PIVA.....), come da Provvedimento sindacale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ prot \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso il Comune stesso, il quale, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, interviene e sottoscrive il presente atto a nome, per conto ed in rappresentanza del Comune medesimo, con sede legale e domicilio fiscale a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) - Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_ - P.Iva \_\_\_\_\_ che nel contesto dell'atto sarà indicato anche, per brevità, "Comune" o "Stazione Appaltante";

2) \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ in qualità di legale rappresentante e \_\_\_\_\_ domiciliato per la sua carica presso la sede legale della Ditta che rappresenta, il quale interviene e sottoscrive il presente atto, esclusivamente a nome, per conto ed in rappresentanza della Ditta medesima, con sede legale e domicilio fiscale a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) - Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di \_\_\_\_\_ con n. di iscrizione \_\_\_\_\_ - C.F. e P.Iva n. \_\_\_\_\_, che, nel contesto dell'atto, sarà indicata anche, per brevità, "Appaltatore" o "Incaricato".

#### **PREMESSO CHE**

a) con convezione repertorio n. 96 dell'Unione Tresinaro Secchia (d'ora in poi nel presente atto anche "Unione") approvata con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 4 del 30/01/2015, tra altri, il Comune di Scandiano ha conferito all'Unione stessa le funzioni di Centrale Unica di Committenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 del d. lgs. 18/04/2016, n. 50;

b) con Determinazione dirigenziale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ si è stabilito di procedere con la gara di affidamento del servizio di redazione del Piano Urbanistico Generale, tramite la centrale di committenza dell'Unione, ai sensi della convezione di cui alla lettera precedente e dell'art. 37 del D. Lgs. 50/2016, per un importo a base di gara di € 91.813,01, oneri della sicurezza pari a zero, oltre cassa ed IVA, se dovute, mediante procedura aperta utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50;

c) con Determinazione dell'Unione - Centrale di Committenza n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ è stata indetta la relativa gara, alle condizioni prescritte dalla documentazione di gara;

d) a seguito dell'espletamento della gara, con determinazione dell'Unione - Centrale di committenza – n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, la gara è stata aggiudicata all'appaltatore, con un

-  
ribasso del\_\_\_\_,\_\_\_\_% sull'importo a base di gara e, quindi, per il prezzo di  
€\_\_\_\_\_,\_\_\_\_, oltre cassa previdenziale ed IVA, se dovuti;

e) a seguito dell'esito dei controlli l'aggiudicazione è divenuta efficace, come da comunicazione dell'Unione – Centrale di Committenza – protocollo n.\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ pervenuta in data \_\_\_\_\_, protocollo\_\_\_\_\_;

f) con determinazione del Comune n.\_\_\_\_ del \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_, sulla base delle risultanze di gara, si è preso atto dell'aggiudicazione definitiva all'appaltatore della gara di cui trattasi ed il servizio è stato affidato all'appaltatore;

g) l'Appaltatore ha comunicato, ai sensi dell'art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;

h) ai sensi dell'art. 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, la data di scadenza prevista del termine dilatorio per la stipulazione del contratto era il giorno \_\_\_\_\_e, non essendo stata tempestivamente proposta alcuna impugnazione in relazione al citato provvedimento di aggiudicazione, è possibile procedere alla stipulazione del relativo contratto  
*oppure*

*h) ai sensi del comma 10, lett. a) dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016, il termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo articolo non si applica in quanto\_\_\_\_\_.*

tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

### **Art. 1 – Premesse**

Le premesse di cui al presente contratto nonché tutti gli atti e i documenti in esso richiamati, ancorché non materialmente allegati allo stesso, costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso ed assumono, ad ogni effetto, valore di patto.

### **Art. 2 – Oggetto**

1. Il Comune di Scandiano, come sopra rappresentato, affida all'Appaltatore, che, come sopra rappresentato, accetta, l'appalto per l'esecuzione del servizio di redazione del Piano Urbanistico Generale (PUG) e conseguente aggiornamento del Regolamento Edilizio, d'ora in poi, nel presente atto indicati anche, per brevità, "servizio"), così meglio indicati e descritti nella documentazione di gara di cui al successivo art. 3 e nell'offerta tecnica presentata dall'appaltatore.

Codice identificativo di gara (CIG)\_\_\_\_\_ e Codice Unico di Progetto (CUP)

2. Sono compresi nell'appalto tutte le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il servizio completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente contratto, dal bando e disciplinare di gara e dal Capitolato speciale descrittivo e prestazionale (d'ora in poi anche "capitolato"); è inoltre compreso nell'appalto tutto quanto previsto nell'offerta tecnica dell'appaltatore

3. Il gruppo di lavoro che espletterà l'incarico è costituito come da offerta dell'appaltatore; la sostituzione dei soggetti individuati in sede di gara, in corso di esecuzione del contratto potrà

avvenire esclusivamente per ragioni di carattere eccezionale, previa espressa autorizzazione del Comune, e con figure di professionalità ed esperienza (dimstrate con idonei curricula) pari o superiori a quelle delle figure sostituite.

### **Art. 3 – Durata del contratto – termini di espletamento**

1. Il servizio avrà decorrenza dalla data di stipula del contratto e si considererà concluso all'atto di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione Emilia-Romagna del provvedimento di approvazione definitiva del Piano Urbanistico Generale ai sensi dell'art. 46 della L.R. 24/2017.

2. La documentazione necessaria, per ogni fase di formazione e approvazione del Piano (PUG), dovrà essere consegnata dall'appaltatore sulla base del cronoprogramma riportato nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

### **Art. 4 – Oneri a carico dell'appaltatore**

1. Le prestazioni di cui al presente contratto dovranno essere realizzate secondo i vincoli, gli impegni, le modalità e le condizioni di cui al medesimo contratto, al capitolato speciale descrittivo e prestazionale, al disciplinare ed a tutti i documenti di gara; dovranno essere comprensive di tutti gli oneri accessori previsti in tali documenti.

L'Appaltatore deve porre in essere tutte le funzioni e le attività necessarie per la perfetta e completa realizzazione del servizio di cui al presente contratto; il medesimo è responsabile dell'esatta e puntuale esecuzione a regola d'arte del servizio stesso e dell'adempimento di ogni obbligazione direttamente o indirettamente derivante dal contratto stesso nonché dell'osservanza di tutte le disposizioni derivanti dalle leggi e dai regolamenti in vigore, a livello sia nazionale sia regionale, o che possano eventualmente venire emanate nel corso del periodo contrattuale, aventi attinenza con il servizio oggetto dell'appalto.

2. Il servizio di cui al presente contratto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile di quanto stabilito nei seguenti documenti:

- a) Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, in n. \_\_\_\_ facciate;
- b) Offerta tecnica presentata dall'appaltatore, in n. \_\_\_\_ facciate;
- c) Offerta economica presentata dall'appaltatore, in n. \_\_\_\_ facciate;
- d) ulteriore documentazione di gara.

I documenti di cui alle precedenti lettere a), b) e c), sottoscritti dalle parti per integrale accettazione contestualmente alla stipulazione del contratto, si intendono facenti parte integrante e sostanziale dello stesso mediante deposito nel relativo fascicolo del contratto, agli atti del Comune.

Tali documenti qui si intendono integralmente riportati e trascritti e le parti dichiarano di conoscerli ed accettarli con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Con la sottoscrizione, l'Appaltatore dichiara che i documenti allegati e comunque menzionati nel presente contratto sono stati dalla stessa attentamente visionati e pertanto accettati senza riserva alcuna.

3. Le parti danno atto che per l'esecuzione delle prestazioni in oggetto, non è richiesta, ai sensi dell'art.26 comma 3 bis del D.Lgs.81/2008, l'elaborazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze), in quanto trattasi di servizio di natura intellettuale.

### **Art. 5 - Normativa ed altre disposizioni di riferimento**

1. Nell'esecuzione del servizio, l'incaricato dovrà osservare le normative vigenti in materia ed in particolare:

- a) il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
- b) il D.P.R. 5 Ottobre 2010 n. 207, per le parti vigenti ed applicabili;
- c) la L.R. 21/12/2017 n. 24 e relative circolari, atti di coordinamento tecnico ed atti di indirizzo;
- d) LR. 30 luglio 2013, n. 15 e DGR n. n. 922 del 28/06/2017 ;

## **Art. 6 – Codice di comportamento dipendenti e collaboratori e protocolli d'intesa**

1. Con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, l'Incaricato dovrà osservare e far osservare ai propri soci, al proprio personale e ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 ("Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165") e dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Scandiano approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 252 del 19/12/2013, pubblicati nel sito istituzionale dell'Ente all'indirizzo <https://www.comune.scandiano.re.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta/>.

2. La violazione degli obblighi di cui al codice e al D.P.R. di cui sopra costituisce causa di risoluzione del contratto.

3. L'Affidatario è obbligato al rispetto dei seguenti protocolli:

- *"Protocollo di intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici"* sottoscritto dal Comune di Scandiano presso la Prefettura di Reggio Emilia in data 28 ottobre 2011 e ss.mm.ii. pubblicato nel sito istituzionale dell'Ente all'indirizzo <http://www.comune.scandiano.re.it/protocolli/> ;

- *"Protocollo d'intesa contro il lavoro nero ed irregolare e l'evasione contributiva degli appalti di opere e lavori pubblici"* sottoscritto dai Comuni della Provincia di Reggio Emilia in data 23/10/2006 pubblicato nel sito istituzionale dell'Ente all'indirizzo <http://www.comune.scandiano.re.it/protocolli/>;

## **Art. 7 – Corrispettivi**

1. Il corrispettivo dovuto dal Comune all'incaricato per il pieno e perfetto adempimento del contratto è quantificato in complessivi euro \_\_\_\_\_, oltre cassa previdenza ed IVA, se dovuti, distinti come segue: \_\_\_\_\_

2. Il contratto è stipulato a corpo e, pertanto, detto corrispettivo è fisso ed invariabile e si intende onnicomprensivo e non è dovuto altro compenso comunque denominato ed a qualsiasi titolo, esso è completamente remunerativo delle prestazioni richieste.

## **Art. 8 - Anticipazione del prezzo**

1. Il Comune di Scandiano corrisponderà all'appaltatore un'anticipazione del prezzo pari al 20% del valore contrattuale, entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione.

2. Al fine della corresponsione della suddetta anticipazione, l'appaltatore ha costituito garanzia fidejussoria \_\_\_\_\_ di importo di euro \_\_\_\_\_ rilasciata da \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte del Comune.

3. L'appaltatore decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione

*Ovvero, se l'anticipazione non viene richiesta:*

*L'Appaltatore non ha richiesto l'anticipazione del prezzo di cui all'art. 35, comma 18, del D. Lgs. 50/2016.*

## **Art. 9 - Fatturazione e Pagamenti**

1. Ai sensi dell'art. 1 della Legge 24 Dicembre 2007, n. 244, il Comune non può procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio di fattura in forma elettronica. Pertanto, fermo restando quant'altro disciplinato nei successivi commi, i pagamenti sono subordinati alla presentazione di regolare fattura elettronica.

2. Il pagamento dei corrispettivi avverrà come segue:

a) 40% alla consegna del PUG per l'assunzione da parte della G.C., qualora venisse richiesta l'anticipazione ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016, sarà corrisposto il 20% dell'importo di contratto;

b) 20% all'adozione del PUG;

c) 30% all'approvazione PUG;

d) 10% alla data di pubblicazione sul BURERT di avvenuta approvazione del PUG;

3. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico da parte del Comune.

4. Per ciascun pagamento, entro trenta giorni dalla consegna degli elaborati, il Responsabile del Procedimento provvederà a verificare la conformità del servizio al contratto, e ad autorizzare l'appaltatore all'emissione della fattura; decorsi trenta giorni dalla consegna degli elaborati, nel caso non sia pervenuta autorizzazione da parte del Responsabile del Procedimento, l'appaltatore può in ogni caso emettere fattura.

5. Ciascun pagamento verrà effettuato entro trenta giorni dalla data di ricezione della fattura elettronica. Tutti i pagamenti sono comunque subordinati alla presentazione di regolare fattura ed al rilascio del documento unico di regolarità contributiva senza segnalazioni di inadempienze, nonché al rispetto di eventuali altri obblighi previsti dalla normativa vigente in riferimento all'intera situazione aziendale dell'impresa. In caso di ottenimento di documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva si procederà ai sensi di legge.

6. Ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 29.01.1973 n. 602 i pagamenti di importo superiore ad € 5.000,00 (euro cinquemila e centesimi zero) sono subordinati all'avvenuto accertamento dell'insussistenza di inadempimento di pagamento da parte dell'Appaltatore di una o più cartelle esattoriali; ai sensi dell'art. 1, comma 4 bis del D.L. 2.3.2012 n. 16 convertito dalla Legge n. 44/2012 in presenza di inadempimento si procederà al pagamento delle somme eccedenti l'ammontare del debito per cui si è verificato l'inadempimento, comprensivo delle spese e degli interessi di mora dovuti.

7. Nel caso trovi applicazione l'art. 17-ter del D.P.R. 26-10-1972 n. 633, introdotto dall'art. 1, comma 629 della legge 23-12-2014 n. 190 (legge di stabilità 2015), il Comune di Formigine provvederà a versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto addebitata in fattura; in questo caso, ai sensi dell'art. 2 del Decreto Ministero dell'economia e delle Finanze 23

gennaio 2015 (GU Serie Generale n.27 del 3-2-2015) le fatture dovranno essere emesse con l'annotazione "scissione dei pagamenti".

8. Si applica l'art. 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 in materia di ritenute.

### **Art. 10 - Tracciabilità dei flussi finanziari**

1. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni; qualora l'Appaltatore non assolva a tali obblighi relativi all'appalto, si procede con l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 6 della medesima legge ed il presente contratto si risolve di diritto, ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

2. Ai fini dei suddetti obblighi il presente contratto è identificato con il **CIG n.** \_\_\_\_\_ ed il **CUP n.** \_\_\_\_\_

3. Ai sensi dell'art. 25 del D.L. 24-4-2014 n. 66, convertito dalla legge 23-06-2014 n. 89, la fatturazione deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica, come previsto dall'art. 1, comma 19, della L. 24-12-2007 n. 244 (legge finanziaria 2008) e con le modalità di cui al D.M. 3-4-2013 n. 55.

4. Ai sensi della normativa sopracitata:

- a) il Comune non può accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica per il tramite del Sistema di interscambio e non può procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio delle fatture in formato elettronico;
- b) al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche devono riportare il CIG ed il CUP;
- c) il Comune non può procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i codici CIG e CUP.

Al fine della trasmissione delle fatture elettroniche a mezzo del Sistema di interscambio il Codice Univoco dell'ufficio destinatario della fattura è: **3070M1**

5. Ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge 136/2010, l'Appaltatore ha comunicato gli estremi identificativi del conto corrente dedicato sul quale verranno effettuati i bonifici relativi ai pagamenti dei corrispettivi, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al Comune di qualsiasi variazione degli estremi del conto e delle persone delegate di cui sopra, trasmettendo i dati previsti dalla legge.

### **Art. 11 – Incompatibilità - Collaboratori**

1. Per l'appaltatore fino al termine dell'incarico, valgono tutte le cause d'incompatibilità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell'ordine professionale di appartenenza; l'incompatibilità si estende ad ogni soggetto controllato, controllante o collegato all'appaltatore nonché ai dipendenti dell'appaltatore, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto e ai loro dipendenti.

2. L'appaltatore, nell'espletamento del servizio, qualora non vietato dalla normativa vigente, potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti, della cui nomina dovrà dare preventiva comunicazione al Comune di Scandiano, fermo restando la propria responsabilità nei confronti del Comune stesso. La possibilità di avvalersi di collaboratori e coadiutori non potrà



assolutamente comportare la richiesta di compensi ulteriori rispetto a quelli previsti dal presente disciplinare. Il Comune rimane estraneo ai rapporti intercorrenti tra l'Incaricato e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialistici delle cui prestazioni intenda o debba avvalersi.

### **Art. 12 – Modifiche al contratto**

1. Per le eventuali modifiche al contratto si applicano le previsioni di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016.
2. Nessuna variazione può essere introdotta dall'appaltatore se non è disposta dal e preventivamente autorizzata dal RUP, nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016.

### **Art. 13 – Subappalto**

1. Per il subappalto si applicano gli articoli 31, comma 8, e 105 del D.Lgs. 50/2016 ed ogni altra normativa vigente in materia.
2. L'Appaltatore in sede di gara ha dichiarato che intende subappaltare i seguenti servizi:

3. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi previsti dall'art. 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016.

Negli altri casi è fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso appaltatore corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell'Appaltatore.

4. Nel caso di pagamento diretto ai subappaltatori per ciascun certificato di pagamento, l'Appaltatore è tenuto:

a) per ciascun subappaltatore, a trasmettere alla stazione appaltante, proposta di pagamento contenente la descrizione della parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista e con la specificazione del relativo importo, proposta che deve essere controfirmata dal subappaltatore;

b) ad emettere distinte fatture, una per le prestazioni da pagare allo stesso Appaltatore e, per ciascun subappaltatore, una fattura per i pagamenti ad esso dovuti con allegata, se non già trasmessa, dichiarazione ai sensi dell'art. 3 della legge 13-8-2010 n. 136, contenente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi; ciascuna fattura dovrà essere emessa con l'annotazione "Prestazioni effettuate dal subappaltatore".

Si precisa che:

I) tutte le fatture, anche quelle i cui pagamenti verranno effettuati in favore dei subappaltatori, devono essere emesse dall'Appaltatore, in quanto nessun rapporto giuridico intercorre tra stazione appaltante e subappaltatore.

II) In caso di mancata trasmissione della proposta di pagamento ai subappaltatori e relativa fattura, la Stazione Appaltante sospenderà la liquidazione delle somme relative all'intero ammontare dovuto.

III) Qualora sussistano contestazioni relativamente alle prestazioni eseguite dal subappaltatore, l'Appaltatore dovrà darne comunicazione alla Stazione Appaltante, la quale, nel caso in cui quanto contestato dall'Appaltatore sia accertato dal Direttore dell'esecuzione, sospenderà i pagamenti in favore dell'Appaltatore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione e nella misura accertata dal Direttore dell'esecuzione.

5. Ai sensi dell'art. 105 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, l'appaltatore è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Nelle ipotesi di pagamento diretto ai subappaltatori, fatto salvo il caso di pagamento diretto per inadempimento dell'appaltatore, l'appaltatore stesso è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.

6. Se durante l'espletamento del servizio, ed in qualsiasi momento, la Stazione Appaltante stabilisse, a giudizio motivato, che il subappaltatore è incompetente od indesiderabile, l'Appaltatore, al ricevimento della comunicazione scritta, dovrà prendere immediate misure per l'annullamento del relativo subappalto e per l'allontanamento del subappaltatore. L'annullamento di tale subappalto non darà alcun diritto all'Appaltatore di pretendere risarcimento di danni o perdite o la proroga della data fissata per l'espletamento del servizio.

7. Il subappalto non autorizzato è fin d'ora considerato errore grave e grave inadempienza contrattuale e comporterà la possibilità di risoluzione del contratto in danno dell'Appaltatore da parte della Stazione Appaltante senza alcuna altra formalità che quella della semplice comunicazione scritta.

*oppure*

*1. Il subappalto non è ammesso, non avendo la ditta dichiarato in sede di gara di voler subappaltare attività.*

#### **Art. 14 - Divieto di cessione del contratto; Cessione del credito**

1. Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

2. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice.

3. L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 106 comma 13 del 28 Codice.

4. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Comune; si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 52/1991.

5. E' fatto divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

6. L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati.

7. In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto del Comune al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

#### **Art. 15 - Garanzia definitiva**



1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, a garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, l'Appaltatore ha costituito, garanzia definitiva di € \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_), pari al \_\_\_\_\_% dell'importo netto contrattuale, a mezzo polizza fidejussoria n. \_\_\_\_\_ rilasciata da \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

Se è il caso:

*Il suddetto importo, ai sensi del citato comma 1 dell'art. 103, tiene conto delle riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, in quanto l'Appaltatore è in possesso delle seguenti certificazioni: UNI EN ISO \_\_\_\_\_*

2. La garanzia viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno.

Tra l'altro, il Comune ha il diritto di valersi della garanzia:

- a. per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore;
- b. per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti su tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere;
- c. nei casi previsti dal comma 2 dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

3. L'Appaltatore dovrà reintegrare la garanzia, nel termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione scritta di escussione parziale o totale della garanzia stessa, trasmessa dal Comune tramite posta elettronica certificata, qualora il Comune stesso abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere su quanto da corrispondere all'Appaltatore.

Il mancato reintegro costituisce causa risolutiva espressa.

4. In caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

5. La garanzia è svincolata con le modalità ed i termini previsti dall'art.103 del D.Lgs. 50/2016.

## **Art. 16 – Responsabilità e coperture assicurative**

1. L'Appaltatore, nell'esecuzione del presente contratto, assume in carico ed in proprio ogni responsabilità, sia civile sia penale, per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'Appaltatore quanto del Comune e/o di terzi. Inoltre, l'Appaltatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne il Comune da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultimo in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto.

Il Comune non è responsabile dei danni, eventualmente causati ai dipendenti ed alle attrezzature dell'appaltatore, che possono derivare da comportamenti di terzi estranei al Comune stesso.

L'Appaltatore è direttamente responsabile dei danni derivanti da cause a lui imputabili di qualunque natura che risultino arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti o incaricati, a persone o a cose, tanto del Comune che di terzi, nell'esecuzione del servizio.

2. L'Appaltatore ha stipulato, ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, polizza di assicurazione per responsabilità civile professionale n. \_\_\_\_\_ emessa

da \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ , per un massimale di € \_\_\_\_\_ ( non inferiore a € 918.130,10).

3. La validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, in caso di sospensione o cessazione della copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito; è fatta salva la facoltà di stipulare diversa copertura assicurativa, con le caratteristiche previste dal presente contratto, previa comunicazione al Comune.

4. L'appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative ed il Comune sarà tenuto indenne dei danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative e dall'eventuale mancanza di copertura assicurativa che dovesse verificarsi nel corso dell'esecuzione del contratto.

### **Art. 17 – Penali**

1. L'appaltatore è responsabile delle prestazioni assegnate e risponde di eventuali danni, conseguenti a mancati adempimenti, al loro parziale assolvimento, al loro non corretto adempimento, dipendenti dall'Incaricato stesso.

2. Qualora risultino mancanze, inadempienze di qualsivoglia natura imputabili alla responsabilità dell'appaltatore, queste verranno contestate per iscritto, tramite PEC, con facoltà di controdeduzione entro 15 giorni dal ricevimento dell'addebito; nel caso in cui l'inadempienza sia sanabile, sarà indicato nella medesima comunicazione anche il termine entro cui adempiere.

Nel caso il Comune valuti motivatamente non accolte le controdeduzioni presentate dall'appaltatore o nel caso in cui lo stesso non abbia presentato controdeduzioni, la sanzione sarà considerata come definitivamente accertata e sarà comunicata all'Incaricato l'applicazione della sanzione, l'ammontare della penale e le modalità di pagamento.

4. Per ogni inadempienza si applicano le penali previste dal capitolato speciale descrittivo e prestazionale; le penali si cumulano fra di loro.

5. In caso di risoluzione del contratto in danno all'appaltatore è applicata una penale pari almeno all'importo della garanzia definitiva, alla data di risoluzione della medesima, fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni.

6. L'importo delle penali previste dal presente contratto sarà trattenuto dai crediti dell'appaltatore, ovvero, in caso di assenza o insufficienza del credito, mediante escussione della garanzia definitiva ovvero sarà richiesto il pagamento all'appaltatore e, in caso di mancato pagamento, sarà riscosso coattivamente ai sensi di legge.

7. L'applicazione delle penali non esclude la responsabilità dell'appaltatore per eventuali maggiori danni subiti dal Comune per indennizzi, risarcimenti, esecuzioni d'ufficio, esecuzioni affidate a terzi, interessi e more o altri oneri che il Comune stesso debba sostenere per cause imputabili all'appaltatore.

### **Art. 18 – Recesso**

1. Per il recesso trova applicazione l'articolo 109 del D.Lgs. 50/2016.

2. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione, tramite posta elettronica certificata (PEC), all'Incaricato da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni.

3. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 13 del D.L. 06/07/2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, l'Ente ha diritto di recedere in qualsiasi momento dal presente contratto nel caso in cui sopravvengano convenzioni CONSIP migliorative rispetto a quelle del presente contratto, secondo le modalità di cui al medesimo art. 1 comma 13 D.L. n. 95/2012 convertito con modificazioni dalla Legge 135/2012.

#### **Art. 19 - Risoluzione del contratto e Clausola Risolutiva espressa**

1. Fatto salvo quanto già eventualmente disposto in altri articoli del presente contratto e dal capitolato, oltre a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, il Comune si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto in qualunque tempo senza alcun genere di indennità e compenso per l'appaltatore, nel caso di reiterati ritardi negli adempimenti contrattuali e negligenza in genere nella esecuzione degli obblighi stessi.

2. Ai fini di quanto previsto dall'art. 108, comma 3, del D Lgs. 50/2016 ed ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali e clausola risolutiva espressa, le inadempienze contrattuali come sotto indicate che dovessero verificarsi durante lo svolgimento del servizio:

a) ritardo nella consegna degli elaborati per ogni fase come da cronoprogramma in capitolato;

b) revoca o decadenza dall'iscrizione all'ordine professionale di appartenenza delle figure professionali indicate quali componenti del gruppo di lavori ed esecutori materiale della prestazione; la condizione opera quando l'appaltatore non disponga di una figura professionale sostitutiva abilitata all'esecuzione.

c) sospensione unilaterale del servizio.

3. La risoluzione del contratto opera anche:

a) in caso di cessione del contratto;

b) nei casi di sub-appalto non autorizzato;

c) perdita o sospensione della capacità a contrarre con la pubblica amministrazione

d) in caso di raggiungimento di penali per un importo pari al dieci per cento dell'importo di contratto;

e) in caso di mancato reintegro della cauzione definitiva a seguito di escussione parziale o totale;

f) violazione accertata degli obblighi derivanti dal D.P.R. n. 62/2013 e dal codice di comportamento dei dipendenti del Comune, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta;

g) mancato assolvimento degli obblighi previsti dalla legge 136/2010 e ss.mm.ii.

4. La clausola risolutiva espressa si applica per inadempienza agli obblighi contrattuali non imputabile a causa di forza maggiore dimostrata, è contestata per iscritto dal Responsabile del Procedimento ed opera di diritto nel momento in cui la Committenza comunica all'Incaricato, mediante posta elettronica certificata, di volersi avvalere della clausola stessa.

5. In caso di risoluzione del contratto, all'appaltatore verrà liquidato il servizio per la parte regolarmente eseguita, qualunque sia il suo importo complessivo e depurato delle eventuali penali maturate, con opportuna salvezza di ogni ragione ed azione per rivalsa dei danni conseguenti all'inadempienza contrattuale.

Ciò non darà all'appaltatore diritto alcuno a pretendere speciale compenso all'infuori del pagamento del servizio regolarmente eseguito, con tassativa esclusione del compenso per mancati guadagni e spese della parte non eseguita.

6. La risoluzione opera di diritto nel momento in cui il Comune comunica all'appaltatore, mediante posta elettronica certificata, di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa.

7. La risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, comporta in ogni caso, a titolo di penale, l'escussione totale della garanzia definitiva, fatti salvi il risarcimento dei maggiori danni e la corresponsione delle maggiori spese alle quali si dovrà far fronte per il rimanente periodo contrattuale.

8. In caso di risoluzione del contratto l'incaricato dovrà fornire tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

## **Art. 20 - Comunicazioni**

1. Tutte le comunicazioni inerenti il presente contratto tra la stazione appaltante e l'appaltatore dovranno essere inviate a mezzo di posta elettronica certificata, ai seguenti indirizzi:

quanto al Comune di Scandiano: [scandiano@cert.provincia.re.it](mailto:scandiano@cert.provincia.re.it)

quanto all'appaltatore: \_\_\_\_\_

2. Eventuali variazioni dei suddetti indirizzi dovranno essere preventivamente comunicati alle parti.

## **Art. 21 – Contenzioso – Foro Competente**

1. In caso di controversie relative all'esecuzione del presente contratto si procederà ai sensi della parte VI, Titolo I "Contenzioso" del D.Lgs. n. 50/2016, per quanto applicabile.

2. E' in ogni caso escluso il ricorso all'arbitrato.

3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, che non si possano definire con accordo bonario, saranno devolute al Tribunale di Reggio Emilia

## **Art. 22 - Trattamento Dei Dati Personali**

Ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e ss.mm.ii. e del Regolamento Europeo n. 679/2016, il Comune informa l'appaltatore che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell'ambito dell'esecuzione del presente contratto.

## **Art. 23 - Designazione quale responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento U.E. 679/2016**

1. In esecuzione del presente contratto, L'Appaltatore effettua trattamento di dati personali di titolarità dell'Ente, anche in nome e per conto dei comuni aderenti all'Unione.

2. In virtù di tale trattamento, le Parti stipuleranno apposito accordo al fine di disciplinare oneri e responsabilità in aderenza al Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2016/679 (di seguito, anche "GDPR") e da ogni altra normativa applicabile.

3. L'Appaltatore è, pertanto, designato dalla Stazione Appaltante quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento, il quale si obbliga a dare esecuzione al contratto conformemente a quanto previsto dall'Accordo.

4. Le Parti riconoscono e convergono che il rispetto delle istruzioni di cui all'accordo nonché alle prescrizioni della normativa applicabile, non producono l'insorgere di un diritto in capo al

Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

#### **Art. 24 - Spese contrattuali e di registrazione**

1. Sono e saranno a carico dell'Affidatario tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari.
2. Le spese inerenti l'imposta di bollo pari a Euro\_\_\_\_\_ dovute sull'originale elettronico sono assolte versando l'importo tramite modello F24.
3. Il presente atto è soggetto a registrazione a tassa fissa in caso d'uso, ai sensi del DPR 131/86 ss.mm.ii., trattandosi di prestazioni soggette ad IVA con spese a carico della parte che ne richiederà la registrazione.

#### **Art. 25 - Rinvio**

1. Per quanto non specificato nel presente contratto si fa espresso rinvio a quanto previsto nella restante documentazione di gara, alle norme e alle disposizioni del codice civile, alle norme vigenti in materia di contratti pubblici, per quanto applicabili, alle norme regionali in materia ed a tutti gli atti in materia che comunque dovessero impegnare il Comune.
2. L'Appaltatore è inoltre tenuto al rispetto delle eventuali ulteriori norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale. Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione ed applicazione di nuove normative.

Scandiano (R.E.), *data di sottoscrizione digitale*

L'Appaltatore

Il Dirigente del III Settore

*documento firmato digitalmente*

*documento firmato digitalmente*